Estratto dalla Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto Anno XIII, Fasc. III, Maggio-Giugno 1933, pp. 459-461

1

GIUSEPPE LO VERDE, Il metodo fenomenologico e la formazione del concetto di rappresentanza nella moderna teoria del diritto pubblico. Palermo, « Il Circolo Giuridico », 1932. Pag. 23.

Il Lo Verde in questo suo studio passa in rassegna alcune moderne tendenze della scuola tedesca di diritto pubblico e, con osservazioni acute e precise, esamina il contrasto tra metodo giuridico e metodo fenomenologico in rapporto al concetto di rappresentanza.

Per i riformatori del metodo la formazione dei concetti si può compiere solo su basi rigorosamente sociologiche e spirituali, ma, tuttavia, questa necessità di scoprire il substrato spirituale dei concetti e delle istituzioni politiche del diritto costituzionale non è da essi logicamente dimostrata. Il metodo fenomenologico, inaugurato in Germania dall'Husserl e trasportato dallo Scheler e dal Litt nel campo degli studi sociali, tende a rendere evidente la natura di una formazione empirica radicata nella vita, l'oggetto, in una analisi sinottica attraverso una contemplazione materiale intuitiva su di essa diretta, spogliandola contemporaneamente delle accidentalità storiche e dimostrandone la necessità intima che è extrastorica.

Il Lo Verde osserva che, ammesso pure che questa costruzione fenomenologica sia interessante dal punto di vista metodologico, specie perchè si contrappone alla teoria del Kelsen, è esagerato il volere risolvere tutti i problemi di diritto pubblico in via deduttiva, poichè la questione non è di sapere se nella storia si affermano questi valori ideali, ma, bensì, come essi si traducono in realtà concreta. Ma io direi di più, ossia che il metodo fenomenologico, dato che il diritto è forma, non riuscirà mai a misurare e ad analizzare un sistema di diritto, poichè il solo contenuto di questo sistema o di un complesso di norme esistenti non ci darà mai questo diritto nella sua vera essenza e natura. Difatti è vero solo in un certo senso che il metodo giuridico formale spogli i concetti del loro specifico contenuto spirituale e li denaturi in concetti tecnici, poichè nello stesso tempo che analizza e costruisce scientificamente un sistema di diritto ne attesta implicitamente anche il contenuto e mette anzi in evidenza quei valori che agiscono entro lo stesso sistema.

Ma questo contrasto tra metodo giuridico e metodo fenomenologico,

scrive il Lo Verde, bene si scorge esaminando il concetto di rappresentanza, che è stato oggetto della monografia del Leibholz: « Das Wesen der Repraesentation », ispirata ai principi fenomenologici.

Se rappresentare vuol dire rendere visibile e presente un essere realmente assente, la dialettica del concetto di rappresentanza è nel fatto che si pensa qualche cosa come assente e contemporaneamente come presente. Ma la struttura concreta della rappresentanza è che essa non può aver luogo che in una determinata sfera di valori, e questi valori sono ideali e non economici: onde la differenza intrinseca tra la rappresentanza di valori (« Repraesentation») e la rappresentanza privatistica (« Vertretung »), sia essa applicata al diritto pubblico o al diritto privato. Però dal fatto che il rappresentante deve sempre rendere presente un valore ideale deriva che i valori suscettibili di rappresentanza non possono alla loro volta fungere da rappresentanti.

Una comunità ideale sarebbe il popolo, il quale viene rappresentato non come la somma degli individui che atomisticamente la compongono, ma come unità spirituale. E se mancasse il lato ideale all'unità popolare e questa non fosse che un concetto collettivo per la somma dei singoli cittadini. verrebbe a mancare la base per una rappresentanza, essendo questa possibile soltanto in una sfera ideale di valori: inoltre, con una concezione opposta, non si spiegherebbe come avviene la rappresentanza di tutto il popolo nel parlamento. E qui, osserva bene il Lo Verde, si perviene, per quanto con un riferimento puramente ideale in via sociologico-fenomenologica, alle stesse conclusioni del giurista.

Ma se il significato costituzionale del sistema rappresentativo sta nell'integrazione funzionale dello Stato, praticamente l'attività dei rappresentati avrà parte nel processo di formazione di volontà dello Stato: e, sotto questo punto di vista, sarà indifferente se i poteri di decisione che obbligano tutta la comunità siano nelle mani di un solo rappresentante, o, come nello Stato rappresentativo moderno, siano affidati ad un gran numero di organi rappresentativi per evitare un abuso di poteri aftraverso una serie di freni e di controlli.

Però, ciò precisato, se il concetto di rappresentanza non è inconciliabile con quello di responsabilità, ed, anzi, si considera giustamente il più importante problema dello Stato moderno quello di combinare nel modo migliore responsabilità e rappresentanza, è certamente inconciliabile col concetto di mandato, poichè, se i rappresentanti devono essere essenzialmente liberi nelle loro decisioni, un mandato oltre a ferire la dignità del deputato farebbe anche venir meno lo stesso rapporto di rappresentanza. Oggi, però, nelle democrazie contemporanee la libertà dei deputati ha ceduto il posto ad una dipendenza più o meno marcata dalle organizzazioni di partito che influiscono decisamente sulla parola e sul voto dei rappresentanti popolari, i quali non sono altro che dei funzionari i quali sottostanno agli ordini del partito. E da tutto ciò deriva l'antagonismo tra partito politico e comunità statale a base rappresentativa, poichè la rappresentanza non è più esclusivamente l'espressione degli interessi della comunità intera, e il deputato non è più rappresentante dell'intero popolo, ma procuratore di certi determinati interessi sociali personificati nei partiti.

Il Leibholz propugna l'avvicinamento del diritto scritto alla realtà attraverso un riconoscimento dell'impero dei partiti nelle costituzioni, e, di fronte alla tendenza di costituire un parlamento corporativo, per quanto avesse premesso che gli interessi economici non sono suscettibili di essere rappresentati, egli ammette che se la posizione giuridica di questi delegati dei parlamenti corporativi fosse quella che i deputati hanno nella rappresentanza parlamentare, non vi sarebbe più garanzia che gl'interessi particolari professionali e di classe trovino effettivamente la loro espressione nel parlamento corporativo. E, difatti, questa rappresentanza corporativa di interessi sarebbe, premesso che la sua competenza sia quella della rappresentanza popolare, una rappresentanza politica.

Ma, giunti a questo punto, non si può non osservare che questa ricostruzione del concetto di rappresentanza in base al metodo fenomenologico nelle sue parti vitali coincide

con quella giuridica, per lasciare però inevitabilmente quei vuoti, che il metodo giuridico, per altra strada e con altri mezzi, ha da tempo riempiti e giuridicamente precisati.

L'esame critico che il Lo Verde conduce a questa ricostruzione del concetto di rappresentanza del Leibholz è, senza dubbio, acuto, ma avrebbe dovuto andare oltre per precisare, a parte il metodo, che la cosidetta rappresentanza corporativa, quando sia giustamente e criticamente valutata ed elaborata nei suoi fondamenti, non solo si palesa come reale e concreta rappresentanza politica, ma anche conclude ad un nuovo sistema basato sopra principii diversi ed opposti: principii che conducono alla revisione del regime parlamentare ed, implicitamente, dello stesso concetto di rappresentanza.

CARLO ALBERTO BIGGINI.